



25585 / 15

R.G.N. 19368/2014

Cron. 25585

Rep.

C.c. 27/10/2015

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE SESTA CIVILE - I**ne  
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Vittorio RAGONESI	Presidente
dott. Francesco Antonio GENOVESE	Consigliere
dott. Giacinto BISOGNI	Consigliere
dott. Carlo DE CHIARA	Consigliere
dott. Guido MERCOLINO	rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da

D'ORAZIO avv. ELIODORO, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzo n. 43, presso l'avv. SANDRA D'AMICO, unitamente all'avv. ANTONELLO ALOISIO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

FALLIMENTO DELLA AVICOLA PIAN DI MARE DI SULPICIO URBANO & C. S.N.C., in persona del curatore p.t. avv. Rodolfo Giungi, elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Paolucci de' Calboli n. 9, presso l'avv. prof. PIERO SANDULLI, unitamente all'avv. PIERLUIGI PENNETTA, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso

CONTRORICORRENTE

avverso il decreto del Tribunale di Chieti depositato il 10 giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre



2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;  
udito l'avv. D'Aloisio per il ricorrente.

### ***Fatto e Diritto***

E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

« 1. — Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Chieti ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. Eliodoro D'Orazio avverso lo stato passivo del fallimento della Avicola Pian di Mare di Sulpicio Urbano & C. S.n.c., negando l'ammissione al passivo del credito fatto valere dall'opponente a titolo di compenso per l'attività prestata in qualità di professionista delegato all'espletamento delle operazioni di vendita in una procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei confronti della società in bonis, e dichiarata improcedibile a causa del mancato intervento del curatore.

2. — Avverso il predetto decreto l'avv. D'Orazio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso.

3. — A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce:

a) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 95 cod. proc. civ. e degli artt. 51 e 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostenendo che, nell'escludere la possibilità di porre il compenso a carico del fallimento, il decreto impugnato ha erroneamente negato l'assunzione della qualità di parte del processo esecutivo da parte del curatore, non avendo considerato che la sostituzione di quest'ultimo al creditore procedente opera di diritto, indipendentemente dall'intervento nella procedura, e che le spese dell'esecuzione restano a carico di colui che la subisce;

b) la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.,

G



sostenendo che, nel condannarlo al pagamento delle spese processuali, il decreto impugnato non ha tenuto conto della rinuncia del curatore all'eccezione d'inammissibilità del ricorso.

4. — La prima censura è infondata.

Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la sostituzione del curatore ai singoli creditori nelle procedure di esecuzione forzata dagli stessi promosse in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, operando di diritto, senza che sia necessario un intervento del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione, esclude, anche nel caso in cui il curatore scelga di non subentrare nella procedura, il venir meno dell'efficacia degli atti compiuti, con la conseguente applicabilità della regola, stabilita dall'art. 95 cod. proc. civ., secondo cui le spese dell'esecuzione sono a carico del soggetto che l'ha subita. Il principio della conservazione dell'efficacia degli atti esecutivi compiuti dai singoli creditori prima della dichiarazione di fallimento, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo agli effetti sostanziali del pignoramento, trova infatti spiegazione nell'improseguibilità delle azioni esecutive individuali, prevista dall'art. 51 della legge fall., e nella confluenza delle stesse nell'esecuzione collettiva conseguente all'apertura del fallimento, la quale giustifica il permanere dei predetti effetti a favore della massa dei creditori, senza soluzione di continuità, con la conseguente inopponibilità, ai sensi degli artt. 2913 e 2916 cod. civ., degli atti di disposizione patrimoniale compiuti medio tempore dal debitore, nonostante la dichiarazione d'improcedibilità delle predette azioni (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. I, 12 luglio 2011, n. 15249; 16 luglio 2005, n. 15103; Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 24442). Il medesimo principio non può tuttavia giustificare anche l'imputazione al fallimento delle spese relative

U



agli atti esecutivi compiuti, la quale non si produce automaticamente, ma è subordinata all'appropriazione dei predetti atti da parte del curatore, che ha carattere discrezionale, presupponendo la manifestazione della volontà di proseguire la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 107, sesto comma, della legge fall.; diversamente, infatti, il fallimento sarebbe tenuto a rispondere delle spese relative alle azioni esecutive promosse in epoca anteriore all'apertura della procedura concorsuale, anche nel caso in cui, come nella specie, le stesse non avessero prodotto alcun vantaggio per la massa dei creditori, essendosi pervenuti alla vendita dei beni pignorati indipendentemente dalle attività compiute nell'ambito della procedura esecutiva. In contrario, non assume alcun rilievo il disposto dell'art. 95 cod. proc. civ., che pone a carico del debitore assoggettato ad esecuzione forzata le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipino utilmente alla distribuzione: tale disposizione si riferisce infatti esclusivamente ai rapporti tra il debitore ed i creditori, disciplinando il regolamento finale delle spese, e non si applica a quelli con i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel compimento degli atti esecutivi, nei confronti dei quali vale il principio secondo cui l'esborso necessario per il pagamento dei relativi compensi dev'essere anticipato dal creditore procedente, in ossequio al disposto dell'art. 8 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che pone a carico di ciascuna parte l'onere di provvedere alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede, salvo il diritto alla rifu- sione all'esito del procedimento. L'art. 95 cit. presuppone d'altronde un esito frut- tuoso della espropriazione (cfr. Cass., Sez. III, 18 settembre 2014, n. 19638; 29 maggio 2003, n. 8634; Cass., Sez. II, 12 maggio 1999, n. 4695), e non è quindi applicabile nelle ipotesi in cui il procedimento si arresti prima della sua naturale conclusione, per rinuncia o per altra causa, restando in tal caso le spese a carico,

Uf



rispettivamente, del rinunciante, in mancanza di un diverso accordo tra le parti, oppure di chi le ha anticipate (cfr. Cass., Sez. III, 14 aprile 2005, n. 7764; 14 novembre 2002, n. 16040; Cass., Sez. lav., 4 agosto 2000, n. 10306). Non merita pertanto censura il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che, essendo stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione esecutiva, per effetto della scelta del curatore di non subentrare nel relativo procedimento, il compenso dovuto al professionista delegato all'espletamento delle operazioni di vendita non potesse essere posto direttamente a carico della massa, ma dovesse essere corrisposto dal creditore procedente, ferma restando la facoltà di quest'ultimo di chiedere l'ammissione al passivo del credito avente ad oggetto la somma anticipata.

5. — La seconda censura è inammissibile.

In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato del Giudice di legittimità è infatti limitato al riscontro dell'eventuale violazione del principio che esclude la possibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, restando invece riservata alla discrezionalità del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione totale o parziale tra le parti, in caso di reciproca soccombenza o in presenza altri giustificati motivi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. V, 19 giugno 2013, n. 15317; Cass., Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 264; 24 giugno 2004, n. 11744). ».

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibili l'opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata (peraltro tardivamente) dal ricorrente, il quale si limita ad insistere nella propria tesi difensiva, senza fornire elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli emergenti dal ricorso.

9



Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso, e condanna D'Orazio Eliodoro al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3.100,00, ivi compresi Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2015, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18 DIC. 2015



Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

*Luisa Passinetti*